



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI
66026 ORTONA – Via Cavour n. 24 • tel. 085 90571

3° SETTORE
Attività Tecniche e
Produttive

Repertorio generale n. 526 / 2016

IL DIRIGENTE

Viste:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 228 del 26/10/2015 di approvazione del progetto preliminare, redatto dal Servizio LL.PP. dell'U.T.C., per la realizzazione di loculi presso il cimitero di Villa Caldari;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 16/02/2016 di approvazione delle condizioni e modalità per l'assegnazione in concessione di n. 276 loculi nel cimitero di Villa Caldari di cui al progetto come sopra approvato;
- la determinazione dirigenziale n. 81 del 01/03/2016, con cui è stata avviata la procedura per l'assegnazione dei loculi di cui trattati ed approvato lo schema di avviso pubblico;

RENDE NOTO

che è aperta la procedura per l'assegnazione in concessione di n. 276 loculi nel cimitero di Villa Caldari, alle condizioni e modalità di seguito indicate.

Art. 1 – Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto il diritto d'uso di n. 276 loculi cimiteriali che saranno realizzati all'interno del cimitero esistente di Villa Caldari.

La concessione ha una durata di 99 anni, rinnovabile alla scadenza solo dietro istanza di parte.

Alla scadenza della concessione il loculo rientra nella piena disponibilità del Comune di ORTONA.

La concessione comporta l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. N. 285/1990 e s.m.i.

Art. 2 – Descrizione manufatti da assegnare in concessione e corrispettivi

In riferimento al progetto preliminare "Lavori di costruzione di nuovi loculi cimiteriali 3° livello nel cimitero di Caldari" approvato con deliberazione di G.C. n. 228/2015 saranno dati in concessione i loculi costituenti i blocchi denominati: **7A; 8A, 8B, 8C e 8D** per un totale complessivo di n. 276 loculi, le concessioni avverranno in base ai seguenti schemi:

BLOCCO 7A costituito da n. 84 loculi di testa distribuiti su n. 4 file

- loculo singolo

n. 2 loculi (a coppia)

- n. 4 loculi (a coppia sovrapposti su due file consecutive)

BLOCCHI 8A, 8B, 8C e 8D costituiti ciascuno da n. 48 loculi distribuiti su n. 4 file

loculi longitudinali

- n. 2 loculi (sovrapposti su due file consecutive)

- n. 4 loculi (sovrapposti su quattro file consecutive)

loculi di testa (manufatti arretrati e sporgenti)

- n. 2 loculi (a coppia)

- n. 4 loculi (a coppia sovrapposti su due file consecutive)

- n. 8 loculi (a coppia sovrapposti su quattro file consecutive)

Il corrispettivo per la concessione dei loculi è stato definito dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 2010 così come riportato di seguito:

BLOCCO 7A loculi di testa distribuiti su n. 4 file

- per ciascun loculo della 4ª fila: € 1.850,00

- per ciascun loculo della 3ª fila: € 2.250,00

- per ciascun loculo della 2ª fila: € 2.250,00

- per ciascun loculo della 1ª fila: € 1.950,00

BLOCCHI 8A, 8B, 8C e 8D loculi di testa distribuiti su n. 4 file

- per ciascun loculo della 4ª fila: € 1.850,00

- per ciascun loculo della 3ª fila: € 2.250,00

- per ciascun loculo della 2ª fila: € 2.250,00

- per ciascun loculo della 1ª fila: € 1.950,00

BLOCCHI 8A, 8B, 8C e 8D loculi longitudinali distribuiti su n. 4 file

- per ciascun loculo della 4ª fila: € 2.450,00

- per ciascun loculo della 3ª fila: € 2.850,00

- per ciascun loculo della 2ª fila: € 2.850,00

- per ciascun loculo della 1ª fila: € 2.500,00

Art. 3 – Requisiti per l'assegnazione

Possono presentare domanda di assegnazione i seguenti soggetti maggiorenni:

a) residenti nel Comune di ORTONA;

b) non residenti nel Comune di ORTONA che abbiano il coniuge residente nel Comune di ORTONA;

c) non residenti nel Comune di ORTONA che abbiano un congiunto (genitore, coniuge o figlio) già sepolto in un cimitero di ORTONA;

Art. 4 – Modalità e termine di presentazione della domanda

Il presente bando è aperto dalla data della sua pubblicazione, **11/03/2016** per 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, pertanto il termine utile per avanzare istanza di concessione cadrà il giorno **26/04/2016**.

Le domande pervenute fuori termine potranno essere ammesse e valutate (secondo il numero di protocollo di arrivo) esclusivamente nel caso di disponibilità dei loculi, e in caso di eventuali rinunce.

I richiedenti residenti di cui al precedente art. 3 lettera a) possono avanzare istanza:

- per sé nel numero massimo di un loculo e nei limiti degli schemi riportati al precedente art. 2;

- per sé e per i componenti del proprio nucleo familiare residente nei limiti degli schemi riportati al precedente art. 2 e per un numero massimo di 8 (otto) loculi di testa o 4 (quattro) longitudinali;

- per sé e per il proprio coniuge oppure per la persona con cui è iscritto nel registro delle Unioni Civili, istituito tramite il Regolamento per il riconoscimento delle Unioni Civili approvato con Delibera di C.C. n. 47/2014 e Deliberazione di G.C. n. 35/2015, nel numero massimo di 2 (due) loculi e nei limiti degli schemi riportati al precedente art. 2;

- per un congiunto/parente sepolto in loculo provvisorio o in prestito nei limiti degli schemi riportati al precedente art. 2;

I richiedenti non residenti di cui al precedente art. 3 lettere b) e c) possono avanzare istanza per un numero massimo di 2 (due) loculi nei limiti degli schemi riportati al precedente art. 2.

Per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica così come definita dall'art.4 del D.P.R. 223/89: "Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune".

Nella domanda di assegnazione, redatta secondo la modulistica allegata al presente bando, dovranno essere indicati i seguenti dati:

- nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, telefono, codice fiscale, anagrafica e vincolo di parentela dei soggetti destinatari dei loculi,

- eventuali loculi già assegnati e non ancora occupati,

- eventuali loculi occupati, provvisoriamente, da congiunti/parenti e in tal caso va indicata anagrafica, e vincolo di parentela del soggetto sepolto in loculo provvisorio o in prestito.

Il richiedente assumerà, nei confronti del Comune, per sé e per gli altri assegnatari, la qualità di concessionario.

La richiesta di concessione deve pervenire in busta chiusa recante la seguente dicitura: "Richiesta assegnazione loculo/i nel cimitero comunale di VILLA CALDARI DI ORTONA".

Non saranno ritenute valide richieste avanzate per loculi diversi da quelli descritti all'art. 2 del presente bando.

La domanda, su cui va applicata una **marca da bollo**, va compilata su apposito modello, scaricabile dal sito Internet www.comuneortona.ch.it e disponibile presso il servizio comunale Ambiente Energia Verde Pubblico.

Deve essere indirizzata al Comune di Ortona e può essere consegnata a mano, all'Ufficio Protocollo Generale nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, oppure pervenire tramite raccomandata postale A/R indirizzata a: "Comune di Ortona via Cavour, 24 – 66026 ORTONA (CH)", in tal caso farà fede la data di spedizione, oppure pervenire a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.comuneortona.ch.it

Le domande pervenute al Comune al di fuori delle condizioni stabilite dal presente bando non saranno prese in considerazione, quindi, tutti coloro che avessero presentato la propria istanza prima della pubblicazione del presente bando sono tenuti a ripresentare ulteriore domanda secondo le modalità e le condizioni qui stabilite.

Art. 5 – Criteri di assegnazione

La concessione dei loculi, previa verifica dei requisiti previsti all'art.3, sarà effettuata tenendo conto unicamente dell'ordine cronologico di arrivo delle domande stabilito dal Protocollo.

Sarà data precedenza alle richieste di persone che hanno un congiunto/parente sepolto in loculi provvisori o in prestito, stabilendo, anche tra queste, un criterio di priorità basato sull'ordine cronologico di arrivo delle domande.

Si procederà all'assegnazione sino alla disponibilità dei loculi.

Art. 6 – Procedure per l'assegnazione

Entro 60 giorni dal termine per la ricezione delle domande si provvederà:

a) alla lettura delle richieste pervenute;

b) alla verifica dei requisiti;

c) alla formazione della graduatoria;

d) all'individuazione dei soggetti assegnatari;

e) alla pubblicazione della graduatoria sul sito web del Comune e presso il Cimitero di Villa Caldari.

Successivamente alla formazione della graduatoria, si provvederà a convocare i soggetti assegnatari per la scelta del loculo o dei loculi richiesti. La convocazione avverrà tassativamente secondo l'ordine di priorità formato in graduatoria, tenuto conto della precedenza accordata ai concessionari dei loculi provvisori, come previsto dall'art.5.

Il richiedente è tenuto a rispettare data e ora di convocazione. E' ammesso una sola volta lo spostamento della data e dell'ora di convocazione, da concordare preventivamente con gli uffici comunali, esclusivamente per motivi gravi e urgenti. In questo caso la priorità e l'eventuale precedenza in graduatoria saranno mantenute, fatte salve le scelte eventualmente già effettuate da coloro che nel frattempo si siano presentati a seguito di formale convocazione.

Art. 7 – Avvio dei lavori

Essendo l'opera finanziata con i proventi derivanti dal rilascio delle concessioni cimiteriali, il procedimento di appalto dei lavori sarà avviato al raggiungimento di una soglia minima di richieste di concessione. L'Amministrazione si riserva, nel caso in cui il numero delle richieste fosse inferiore a tale soglia, di approvare uno stralcio del progetto esecutivo, senza che alcun onere finanziario possa essere imputato all'Ente.

Art. 8 – Pagamento e atto di concessione

Entro il giorno successivo alla scelta del loculo, il concessionario è tenuto a versare il 50% del canone di concessione secondo i corrispettivi di cui all'art. 2 del presente bando. Copia della ricevuta di versamento va presentata entro lo stesso termine negli uffici comunali.

Il pagamento può essere eseguito sul conto corrente postale n. 12079661 intestato al Comune di ORTONA (CH), Servizio tesoreria, oppure attraverso bonifico bancario sul conto corrente bancario di tesoreria n. 549152 sulla BPER, identificato all'IBAN IT 66 Q053877778100000549152, con causale "Versamento canone concessione nuovo/i loculo/i nel cimitero di Villa Caldari" seguito dal nome e cognome del concessionario.

Il mancato versamento del 50% del canone entro il termine indicato darà facoltà al Comune di riassegnare ad altri il/i loculo/i già scelto/i.

I costi di trasporto della salma ubicata in loculo provvisorio o in prestito, fino a quello definitivo sono a carico del concessionario, così come gli altri costi relativi.

Il Comune di Ortona stipulerà l'atto di concessione del/i loculo/i al termine dei lavori e dopo il collaudo dei lavori di costruzione.

Il concessionario, prima di stipulare l'atto di concessione viene invitato a versare, al Comune di ORTONA, il saldo del corrispettivo pari al 50% del costo del loculo/i assegnato/i, nel caso in cui non dovesse adempiere entro 30 giorni dalla richiesta, il Comune, senza ulteriori formalità, provvederà ad assegnare ad altro richiedente il/i loculo/i prenotati, senza restituzione dell'anticipo versato.

Il concessionario è inoltre tenuto al pagamento dei diritti di segreteria, delle spese di scritturazione e della marca da bollo da applicare all'atto di concessione, secondo gli importi in vigore al momento della stipula.

Art. 9 – Esclusioni

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non assegnare una o più concessioni per l'uso dei suddetti loculi, motivando adeguatamente il provvedimento.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dal richiedente saranno raccolti dal Comune di ORTONA per le finalità inerenti la formazione della graduatoria e la successiva stipula dell'atto di concessione.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla richiesta di concessione e all'instaurazione del rapporto contrattuale, sia per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'inserimento nella graduatoria di assegnazione delle concessioni, pena l'esclusione; è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell'atto di concessione e dell'adempimento di tutti gli obblighi che ad esso possono conseguire ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D. Lgs. 196/2003.

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente del Settore III.

11. Informazioni finali

Per ogni utile chiarimento in merito al presente avviso, gli interessati potranno rivolgersi presso l'ufficio Ambiente, Energia, Verde Pubblico- Servizio cimiteri, del Settore Attività Tecniche e Produttive, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Settore Attività Tecniche e Produttive.

Ortona, 11 Marzo 2016

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Ing. Nicola Pasquini

L'ASSESSORE AI LL.PP.

Domenico De Iure

IL SINDACO

Dott. Vincenzo D'Ottavio